

N. 00559/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00237/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2014, proposto:
- dal Comitato Ambiente e Salute a **Caprese Michelangelo**, rappresentato dai sigg. Federico Franchi, Franco Rosadi e Francesco Meazzini, che agiscono anche in proprio;
- dai sigg. Maurizia Spillantini, Tosca Lugas, Silvano Mencherini, Benito Cheli, Lucia Agostini, Leonello Pastorini, Adriana Barfucci, Alberto Baroni, Enzo Baccanelli, Baldovino Cascianini, Paola Gentili (per l'azienda agraria Gentili), Alice Houzel (per l'agriturismo "Il Vigno") Elisa Brogialdi (per l'azienda agraria Brogialdi), Silvano Piombini (per la Coop. Vallesingerna), Silvia Rubechi (per la società agricola Baccanella), Argia Leonardi, Giorgio Ciarofoli, Mario Cheli, Roberto Lucherini, Maddalena Starnazzi, Daniela Santioni;
tutti rappresentati e difesi dagli avv. Marco Nicastro e Silvia Guerra, con domicilio

eletto presso l'avv. Giampaolo Pagnini in Firenze, Via Senese 22;

contro

- Comune di **Caprese Michelangelo** in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorian Maccari, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Fiume 11;

- Provincia di Arezzo, non costituita in giudizio;

nei confronti di

GMP Bionergy S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Gulina, Luca Berbeglia, Andrea Cuccurullo, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;

per l'annullamento

di tutti gli atti predisposti dal Comune di **Caprese Michelangelo** in forza dei quali si è proceduto al rilascio dell'autorizzazione (PAS) in favore di GMP Energy Srl, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da effettuare in località Lama e più segnatamente:

- della determinazione datata 07.06.2013, di sconosciuto protocollo con il quale il Comune di **Caprese Michelangelo** ha comunicato a GMP ENERGY "*che non si sono riscontrate le condizioni ostative di cui al comma 2 dell'art. 6 del d. lgs. n. 28 del 03.03.2011 e che con le dichiarazioni presentate... è provata la sussistenza del titolo per la realizzazione dei seguenti lavori: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza nominale pari a 992 KWe, operante in assetto cogenerativo...*";

- del provvedimento dirigenziale 95/EC a prot. 110658 del 07.06.2013 con il quale il Dirigente del Servizio Ecologia della Provincia di Arezzo ha autorizzato " *... le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti da installarsi nello stabilimento di GMP BIOENERGY SRL da ubicarsi in Loc.tà Cà d'Orazio nel Comune di **Caprese Michelangelo**...*";

- dei verbali nn. 1 e 2 della Conferenza dei Servizi tenuta dal Comune

di **Caprese Michelangelo** nelle rispettive sedute del 29.05.2013 e 04.06.2013 ad esito dei quali *"l'intervento così proposto è quindi approvabile in fase di Procedura Abilitativa Semplificata"*;

- di ogni altro atto conseguente e/o presupposto, quali ad esempio i pareri rilasciati dalla AUSL 8, da Dipartimento dei VV.FF. , dalla Provincia di Arezzo - Servizio Difesa del Suolo, dalla Soprintendenza Archeologica salvo se altri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di **Caprese Michelangelo** e di GMP Bionergy S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A conclusione di una procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, il Funzionario responsabile del Comune di **Caprese Michelangelo**, acquisiti i necessari pareri, visti i verbali della Conferenza di servizi del 29/9/2013 e del 4/6/2013, vista l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Arezzo ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, ha comunicato alla società GMP Bionergy S.r.l. *"che non si riscontrano le condizioni ostative di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 3-3-2011 e che con le dichiarazioni presentate, le attestazioni del tecnico, gli assenti di cui sopra e il pagamento del contributo è provata la sussistenza del titolo per la realizzazione dei seguenti lavori: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza nominale pari a 992 KWe, operante in assetto cogenerativo, con motori endotermici alimentati a syngas, ottenuto dalla gassificazione di biomassa*

*legnosa... da installare nel comune di **Caprese Michelangelo** in via Cà d'Orazio...".*

Il provvedimento in questione e gli altri atti indicati in epigrafe sono stati impugnati davanti a questo TAR dal "*Comitato Ambiente e Salute a **Caprese Michelangelo***", unitamente a numerosi soggetti qualificatisi come "*residenti in località Lama o comunque possessori d'immobili posti nelle immediate vicinanze del sito*", ovvero rappresentanti di "*attività agricole ed agriturismi operanti in Loc.tà Lama o nelle immediate vicinanze*", ovvero ancora titolari di attività commerciali. Per l'annullamento degli atti impugnati hanno formulato otto articolati motivi di ricorso.

Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la società GMP Bionergy S.r.l., che ha proposto numerose eccezioni e ha ampiamente controdedotto nel merito.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di **Caprese Michelangelo**, che ha chiesto al TAR di "*pronunciarsi secondo diritto*".

Nella camera di consiglio del 27 marzo 2014 questa Sezione, con l'ordinanza n. 137, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell'udienza del 26 febbraio 2015, in cui la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1) Vanno preliminarmente esaminate le numerose questioni di rito sollevate dalla società controinteressata, che ha eccepito:

- a) il difetto di legittimazione attiva sia in capo al Comitato ricorrente, sia ai singoli co-ricorrenti;
- b) la tardività del ricorso, promosso contro provvedimenti emessi nel giugno 2014;
- c) l'inammissibilità dell'impugnazione di un atto del Comune di **Caprese Michelangelo** non produttivo di effetti lesivi, al contrario del provvedimento della Provincia di Arezzo n. 95/EC prot. 110658 del 7/6/2013,

tardivamente impugnato;

d) l'inammissibilità dell'impugnazione di un atto del Comune di **Caprese Michelangelo** che risulta essere stato annullato con la deliberazione del Consiglio del medesimo Comune n. 31 del 19/12/2013;

e) la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di diversi soggetti, privati e pubblici, a vario titolo partecipanti alla procedura conclusasi con gli atti impugnati.

2) Sulla legittimazione ad agire.

2.1) Il "Comitato Ambiente e Salute a **Caprese Michelangelo**" non ha titolo a proporre il ricorso in epigrafe.

In proposito è pertinente il richiamo alla recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014 n. 4928 in cui si legge: "*In tema di legittimazione di un comitato di cittadini per la protezione degli interessi ambientale, la giurisprudenza, che con indirizzo uniforme e consolidato ha originariamente ritenuto sicuramente legittimate le sole associazioni protezionistiche espressamente individuate con apposito decreto ministeriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della legge n. 349 del 1986, al fine di evitare il possibile configurarsi di un'azione popolare, ha progressivamente ammesso la possibilità di valutare per caso la legittimazione (ad impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di ambiente e conseguentemente anche quella ad intervenire nei relativi giudizi) anche in capo ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di natura ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed abbiano altresì uno stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assume lesa (ex multis, Cons. St., sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192; 17 luglio 2004, n. 5136; sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4123).*

E' stato sottolineato che ai fini della legittimazione non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, come quello della salvaguardia dell'ambiente, né l'astratta titolarità del diritto

all'informazione ambientale, specie quando tale scopo associativo si risolve nell'utilizzazione delle finalità sociali ed ambientali per superare la carenza delle concrete ragioni di proposizione dell'azione giurisdizionale (Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5881), fermo restando che la necessaria sussistenza del requisito dello stabile collegamento con il territorio esclude la legittimazione di quei comitati occasionali, costituiti cioè proprio ed esclusivamente al fine di ostacolare specifiche iniziative asseritamente lesive dell'ambiente o per impugnare specifici atti (Cons. St., sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234; sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4233; 19 febbraio 2010, n. 1001) ".

Nel caso in esame il Comitato ricorrente (di cui nell'atto introduttivo del giudizio si dice, a pag. 11, che "sono in corso le procedure formali di costituzione") è stato creato in tempi recentissimi rispetto alla presentazione del ricorso, al preciso scopo di contrastare la realizzazione dell'impianto di cui si controverte; di ciò costituiscono evidente testimonianza le schede di adesione (doc. 24 allegato al ricorso) in cui si fa riferimento al Comitato "Contro la centrale a biomasse a **Caprese Michelangelo**". Manca dunque quel carattere di stabilità che la giurisprudenza richiede per riconoscere la legittimazione attiva dei comitati costituiti da cittadini per la protezione di interessi ambientali e ciò porta ad escludere che il Comitato in questione sia legittimato ad agire nel presente giudizio.

2.2) Va invece riconosciuta la legittimazione ad agire in capo ai singoli soggetti che hanno proposto il ricorso insieme al predetto Comitato.

Costoro fanno valere il criterio della *vicinitas*, in quanto residenti nel territorio di **CapreseMichelangelo**, in zone vicine all'impianto da realizzare o proprietari di immobili o titolari/legali rappresentanti di esercizi commerciali e aziende ubicati nelle medesime zone. Essi prospettano, in conseguenza della realizzazione dell'impianto, possibili danni sotto il profilo dell'inquinamento ambientale e quindi del diritto alla salute, nonché sotto il profilo della perdita di valore dei loro immobili (terreni agricoli ed edifici residenziali), tenuto anche conto della

particolare posizione e del pregio turistico del Comune. A tal fine hanno prodotto relazioni tecniche in cui si prospetta un complessivo peggioramento della qualità della vita a causa, tra l'altro, di un consistente aumento del traffico, anche di automezzi pesanti, e del rumore.

Tali elementi inducono il Collegio a riconoscere che i predetti ricorrenti hanno titolo ad agire in giudizio contro gli atti impugnati; e tale conclusione appare conforme all'orientamento recentemente espresso da questo Tribunale nelle sentenze (della sez. I) 1 luglio 2014 n. 1150 e 20 agosto 2014 n. 1372; in quest'ultima, in particolare, si sottolinea l'esigenza, in materia di tutela ambientale, di seguire *"un approccio necessariamente non restrittivo all'individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l'interesse all'impugnazione: "sul punto, è sufficiente rammentare come - anche sotto la spinta del diritto europeo - la materia della tutela dell'ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale" (così Cons. Stato, IV, n. 2403/2014) "*.

3) Sulla tempestività o meno del ricorso.

Gli atti del Comune di **Caprese Michelangelo** e della Provincia di Arezzo qui impugnati sono stati adottati in data 7/6/2013; il ricorso è stato notificato (o spedito per la notifica) il 27-28/1/2014. Premesso che incombe su chi eccepisce la tardività del ricorso l'onere di fornirne la prova, si osserva, con riferimento alla posizione dei singoli ricorrenti legittimati ad agire, che per quanto riguarda l'atto comunale impugnato la società controinteressata non ha fornito elementi significativi a sostegno delle proprie affermazioni. Residuano dubbi solo per quanto concerne il sig. Federico Franchi che, anche in rappresentanza del *"Comitato ambiente e salute a **Caprese Michelangelo**"*, ha chiesto al Comune, in data

18/10/2013 e 21/11/2013, copia della documentazione relativa al progetto di realizzazione della centrale a biomasse di cui si controverte; e ha insistito con un'ulteriore istanza del 4/12/2013 (integralmente soddisfatta il 17/12/2013) per ottenere tutta la documentazione richiesta. Anche in questo caso, però, non si ha certezza di quando il predetto ricorrente abbia conosciuto il provvedimento impugnato, posto che gli atti citati (doc.ti 11-14 allegati al ricorso) fanno sempre generico riferimento alla "*documentazione relativa al progetto di realizzazione*" dell'impianto e non si menziona mai il provvedimento del 7/6/2013.

L'impugnazione di quest'ultimo atto non risulta dunque tardivamente proposta.

Quanto all'impugnazione del provvedimento dirigenziale 95/EC a prot. 110658 del 07.06.2013 con cui la Provincia di Arezzo ha autorizzato le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto oggetto di causa, si osserva che tale atto costituisce un presupposto del provvedimento comunale, di pari data, conclusivo della procedura abilitativa semplificata ed è infatti da questo citato. Solo l'esito favorevole della P.A.S. consente all'autorizzazione provinciale di produrre effetti; essa va dunque impugnata insieme all'atto conclusivo del procedimento e quindi, non risultando intempestiva l'impugnazione di questo, ad analoga conclusione si deve pervenire per quanto riguarda l'impugnazione del provvedimento della Provincia di Arezzo.

4) Sulle eccezioni di inammissibilità.

Le considerazioni svolte al punto precedente valgono anche per superare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento con cui il Funzionario responsabile del Comune di **Caprese Michelangelo** ha comunicato il "via libera" alla realizzazione dell'impianto di cui si tratta. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società controinteressata, tale atto non è una mera comunicazione non produttiva di effetti lesivi, ma il provvedimento conclusivo della P.A.S. disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, che consente al destinatario dell'atto

di procedere con la realizzazione dei lavori (la natura provvedimento di tale atto è già stata affermata da questa Sezione della sentenza 6 marzo 2014 n. 452).

Va superata anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla circostanza che il provvedimento comunale era stato annullato dal medesimo Comune di **Caprese Michelangelo** con la deliberazione consiliare n. 31 del 19/12/2013. Tale deliberazione è stata impugnata dalla stessa GMP Bionergy S.r.l. davanti a questa Sezione, che l'ha annullata con la già citata sentenza 6 marzo 2014 n. 452.

5) Non meritano infine accoglimento le eccezioni relative alla mancata evocazione in giudizio di una pluralità di soggetti che, secondo la società controinteressata, dovrebbero invece partecipare al processo.

Quanto ai privati coinvolti nella P.A.S. (l'originario richiedente l'autorizzazione e il proprietario dei suoli), si tratta di un profilo che attiene alla questione della disponibilità dei suoli oggetto del primo motivo di ricorso; rispetto ad essi non è comunque necessario procedere all'integrazione del contraddittorio, visto che il Collegio ritiene di poter definire la causa prescindendo da tale questione.

Quanto alle Amministrazioni che hanno partecipato alla procedura fornendo i prescritti pareri o partecipando alla Conferenza dei servizi, anche in questo caso non si tratta di soggetti che necessariamente debbano essere coinvolti nel giudizio, tenuto conto che l'esito della causa può prescindere dall'esame delle censure che più direttamente si riferiscono agli atti riconducibili a tali soggetti.

6) Nel merito.

Tra le numerose e complesse censure formulate nel ricorso il Collegio ritiene decisiva e assorbente quella rubricata al n. III) con cui i ricorrenti hanno dedotto "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 del Parlamento Europeo "concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", nonché dell'art. 4 della Direttiva. 2001/42/CE del*

Parlamento Europeo del 27 giugno 2001. Disapplicazione dell'art. 43 punto 2 lett. a) in relazione all'alt. B2 lett. e) della L.R. Toscana 12.02.2010 n.10, nonché dell'art. 6, comma 7, e dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006".

Con tale motivo i ricorrenti hanno sostenuto che la mancata effettuazione della valutazione di impatto ambientale in ordine al progetto relativo all'impianto contestato vizia il procedimento perché le disposizioni nazionali e regionali in materia di V.I.A., in base alle quali è stata omessa tale fase procedimentale, contrastano con la legislazione europea (direttiva 2011/92/UE), alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 maggio 2013 n. 93. Di qui la richiesta di disapplicazione della normativa interna a cui è stata data attuazione nel caso in esame con riferimento alla V.I.A. e il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la citata sentenza n. 93/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge regionale delle Marche n. 3 del 2012 nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2011/92/UE, come prescritto dall'art. 4, paragrafo 3, della medesima. Tali criteri sono non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti, ovvero il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata.

La L.R. della Toscana n. 10 del 2010 ("*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*") presenta le medesime caratteristiche, per quanto qui interessa. L'art. 43 comma 2 prevede: "*Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e*

49:

a) i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3...". E l'allegato B2 ("Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia") fa riferimento alla lettera e) agli "Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW", distinguendo quindi gli impianti del genere indicato, ai fini delle procedure di valutazione, solo in base al criterio dimensionale.

Nel caso in esame si controverte della realizzazione di un impianto di generazione elettrica alimentato da biomasse di potenza nominale pari a 992 kWe, dunque rientrante nei limiti (stabiliti dalle linee guida contenute nel D.M. 10 settembre 2010) previsti per l'applicazione della procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011.

In relazione ad un impianto di analogo tipo e potenza (da realizzare nel territorio di un Comune marchigiano) il Consiglio di Stato, sez. IV, ha affermato, nella sentenza 22 settembre 2014 n. 4727, che - anche a prescindere dagli effetti sulla legislazione regionale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 93/2013 - *"il giudice avrebbe dovuto, anche ex officio, porsi il problema della compatibilità costituzionale e comunitaria e, conseguentemente, dell'eventuale disapplicazione della normativa in esame, statuente l'esenzione da Via per gli impianti di potenza inferiore ad una data soglia. In proposito, si deve rilevare come, infatti, a fondare la tesi della doverosità della V.I.A. concorrano i principi di precauzione e dell'azione preventiva, propri del diritto comunitario, sanciti all'art. 191 del T.F.U.E., ove il legislatore, nell'affermare che "la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela (...)", induce a ritenere che la V.I.A. non possa, certamente, escludersi sulla semplice base della soglia di potenza. Ogni normativa contrastante con la normativa comunitaria in materia ambientale che impone la V.I.A. quale provvedimento volto a valutare la compatibilità degli insediamenti produttivi con le esigenze di tutela dell'ecosistema doveva pertanto essere disapplicata"*. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato: *"non vale ad*

escludere la doverosità della valutazione de qua la circostanza, prospettata dall'appellante, che il progetto fosse, comunque, conforme alle prescrizioni della direttiva n.92/11 UE, essendo stati esaminati nel progetto e valutati nella Conferenza di servizi, nonché nel provvedimento finale, tutti gli aspetti, esplicitamente, elencati all'All. III della direttiva stessa. La V.I.A. è, infatti, un procedimento dalle caratteristiche peculiari, che conduce ad una valutazione altrettanto peculiare, non desumibile aliunde, nemmeno, si noti, dalla circostanza che, nella fattispecie concreta, sussistano tutti i requisiti richiesti, i quali mediante la V.I.A. sarebbero, dunque, meramente da accertare".

Le argomentazioni di cui sopra sono state ribadite dalla medesima Sezione nelle sentenze di pari data n. 4729 e n. 4730, anch'esse relative a impianti analoghi per tipo e potenza a quello di cui si controverte nel presente giudizio, il cui progetto non è stato sottoposto a V.I.A. perché al di sotto della soglia di potenza fissato dalla legislazione regionale, prescindendo dagli altri criteri individuati dalla normativa europea di settore (direttiva 2011/92/UE). Sussiste quindi anche in questo caso il contrasto tra la legislazione interna applicata e detta normativa europea (già rilevato dalla Corte costituzionale con riferimento alla legislazione regionale delle Marche) che ha indotto il Consiglio di Stato, nelle sentenze citate, a riconoscere come doverosa, da parte del giudice amministrativo, la disapplicazione della norma interna.

In relazione a quanto sopra risultano fondate le censure formulate in proposito dai ricorrenti; il ricorso merita perciò accoglimento e, conseguentemente, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

7) La particolarità della vicenda e la novità delle questioni affrontate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- a) dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, l'impugnazione proposta dal "*Comitato Ambiente e Salute a Caprese Michelangelo*";
- b) accoglie il ricorso, come proposto dai restanti ricorrenti, e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati;
- c) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere

Carlo Testori, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•